

Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Consiliare Permanente
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti)

Napoli, 28 settembre 2009

Prot.n. 547 IVC

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

Al Presidente della VII Commissione consiliare

All'Assessore regionale all'Urbanistica e all'Edilizia
Pubblica ed Abitativa

All'Assessore regionale ai Lavori Pubblici

All'Assessore regionale
per i rapporti Giunta – Consiglio regionale

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Ai Consiglieri regionali

Al Segretario Generale del Consiglio regionale della
Campania

LORO SEDI


Oggetto: Disegno di legge: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per
la semplificazione amministrativa” **Reg.Gen. 467.**

(delibera G.R. n. 1051 del 28 maggio 2009).

ERRATA CORRIGE

In riferimento al testo legislativo in oggetto indicato, si trasmette l'articolo 5 rettificato
nei commi 5 e 6.

IL Dirigente
Dr. Vincenzo VIVIANO





Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Consiliare Permanente
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti)

Articolo 5
Riqualificazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 - Piano Territoriale Regionale - si possono attuare attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

2. Al riguardo possono essere individuati dalle Amministrazioni Comunali, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del 50% della volumetria esistente per gli interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le Amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per Edilizia Residenziale Sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

5. Nelle aree urbanizzate, per immobili degradati, in deroga agli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone agricole e fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della presente legge, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 20% destinata all'edilizia convenzionata. La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiera industriali, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività in essi svolte devono essere cessate da almeno un anno prima dalla entrata in vigore della presente legge.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
Urbanistica - Trasporti - Lavori Pubblici



Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Consiliare Permanente
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti)

6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi individuati ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 5 dell'articolo 4.

7. I comuni, provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, possono individuare, con provvedimento del Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, le aree urbanizzate nelle quali realizzare interventi di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale approva linee guida e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
Urbanistica - Trasporti - Lavori Pubblici